



**DELIBERAZIONE N° 71 DEL 21/06/2017**

**OGGETTO: Legge regionale n. 65/2014. Nomina del Garante dell'informazione e della partecipazione.**

L'anno **Duemiladiciassette** e questo giorno 21 (**ventuno**) del mese di **Giugno**, alle ore **08:30** - nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale composta dai Sigg.ri:

<b>GABBANINI VITTORIO</b>	- Sindaco
<b>ROSSI CHIARA</b>	- Vice Sindaco
<b>BERTINI GIANLUCA</b>	- Assessore
<b>GOZZINI GIACOMO</b>	- Assessore
<b>FATTORI MARZIA</b>	- Assessore
<b>SPALLETTI DAVID</b>	- Assessore

si è riunita per trattare gli argomenti posti all'o.d.g..

Presiede l'adunanza il Sig **GABBANINI VITTORIO**, in qualità di **Sindaco**; risulta assente l'assessore **GOZZINI GIACOMO**.

Pertanto il numero totale dei presenti è n. **5**; il numero totale degli assenti è n. **1**.

Assiste il **Segretario Generale**, dott. ssa **NUZZI PATRIZIA**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulle proposte all'ordine del giorno.

### **LA GIUNTA**

Premesso che:

- in vigore della legge regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio", il garante della comunicazione era nominato in riferimento a ciascun singolo atto di pianificazione e di governo del territorio e svolgeva le proprie funzioni, in applicazione degli articoli 19 e 20 della legge sopra citata;

- in conformità alle suddette disposizioni regionali, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 2005 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'esercizio delle funzioni del garante della comunicazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 1/2005;

Rilevato che la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio", che ha abrogato e sostituito la precedente l.r. 1/2005, ha modificato la precedente denominazione del "garante della comunicazione" in "garante dell'informazione e della partecipazione" rafforzando l'obiettivo di considerare la partecipazione dei cittadini e dei soggetti istituzionali come componente ordinaria delle procedure di formazione degli atti di governo del territorio secondo criteri di trasparenza e coerenza;

Dato atto che la medesima l.r. 65/2014:

- all'articolo 37 (Il garante dell'informazione e della partecipazione), comma 1, prevede che "i comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti istituiscono un proprio garante dell'informazione e della partecipazione, disciplinandone le funzioni con riferimento al regolamento di cui all'articolo 36, comma 4";

- all'articolo 36, comma 4 demanda alla Regione Toscana l'approvazione di uno specifico "regolamento che specifichi le funzioni del garante dell'informazione e



della partecipazione secondo i contenuti previsti dagli articoli 37, 38 e 39" e, al successivo comma 5, domanda alla giunta regionale l'approvazione di "idonee linee guida per garantire uniformi livelli partecipativi, adeguati ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio";

- all'articolo 37, comma 3 precisa che "non possono rivestire il ruolo di garante dell'informazione e della partecipazione gli amministratori dell'ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell'atto di governo del territorio";

Ritenuto che, nelle more di approvazione del suddetto regolamento regionale e relative linee guida, per la definizione delle funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione occorre fare riferimento all'articolo 38 della l.r. 65/2014 (Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione), come di seguito riportato:

"1. Nell'ambito delle competenze della regione, delle province, della città metropolitana e dei comuni, ai fini della formazione degli atti di loro rispettiva competenza, il garante dell'informazione e della partecipazione assume ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio, per l'attuazione del programma di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e), e per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati. A tal fine la regione, le province, la città metropolitana e i comuni assicurano che la documentazione relativa agli atti di governo del territorio risulti adeguata alle esigenze dell'informazione e della partecipazione secondo le linee guida di cui all'articolo 36, comma 4.

2. Il garante dell'informazione e della partecipazione redige un rapporto sull'attività svolta, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del programma di cui all'articolo 17, comma 3 lettera e), ed evidenziando se le attività relative all'informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all'adozione degli organi competenti. Della pubblicazione del rapporto sull'attività svolta è data comunicazione al Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 39.

3. A seguito dell'adozione degli atti del governo del territorio, il garante dell'informazione e della partecipazione promuove le ulteriori attività di informazione necessarie nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 20";

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina del garante dell'informazione e della partecipazione per far fronte alle attività in essere di formazione, adozione e approvazione degli atti di governo del territorio;

Considerato che:

- nelle more dell'approvazione del regolamento regionale che definisca specificatamente le caratteristiche e la metodologia di individuazione dello stesso garante, in attuazione dei disposti di cui all'articolo 36 della l.r. 65/2014, appare opportuno affidare detto ruolo a personale interno dell'Amministrazione;

- al riguardo, all'interno della dotazione organica del Comune è stata individuata idonea figura con specifica preparazione professionale nel campo della comunicazione e del contatto con il pubblico nella dipendente dott.ssa Valentina Nardinelli, istruttore amministrativo assegnata al Servizio Urbanistica e Paesaggio del Settore 3 "Servizi Tecnici";

Ritenuto, pertanto, di nominare la dott.ssa Valentina Nardinelli "Garante dell'informazione e della partecipazione" del Comune di San Miniato per la formazione, adozione ed approvazione degli atti di governo del territorio e loro varianti;

Ravvisata la propria competenza all'approvazione del presente atto, ai sensi  
G.C. n. 71 del 21/06/2017 - pag.2/4



dell'articolo 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (T.U.E.L.) e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio", con particolare riferimento agli articoli 36, 37 e 38;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal dirigente del Settore 3 - Servizi Tecnici, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento **(allegato A)**;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

A voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge;

### **DELIBERA**

1. Di nominare, per le ragioni esposte in premessa, la dott.ssa Valentina Nardinelli, dipendente di ruolo del Comune con la qualifica di istruttore amministrativo del Servizio Urbanistica e Paesaggio del Settore 3 "Servizi Tecnici", "Garante dell'informazione e della partecipazione" del Comune di San Miniato per la formazione, adozione ed approvazione degli atti di governo del territorio e loro varianti e con le funzioni richiamate nella presente deliberazione, in attesa che le stesse vengano meglio specificate con apposito regolamento regionale, in attuazione dei disposti di cui all'articolo 36 della l.r. 65/2014.
2. Di dare atto che il Garante dell'informazione e della partecipazione si potrà avvalere della collaborazione del responsabile del procedimento dei vari atti di governo del territorio nonché, più in generale, dei dipendenti del Servizio Urbanistica e Paesaggio.
3. Di dare atto che la presente nomina sarà comunicata attraverso il portale istituzionale nel quale sarà dedicata una sezione destinata alle fasi di formazione delle varianti del Piano Strutturale, del Regolamento Urbanistico e del Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni, nonché dei piani attuativi e loro varianti.
4. Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni **(allegato A)**.
5. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

### **Indi la Giunta Comunale**

al fine di dare sollecita attuazione alle attività di competenza del garante  
G.C. n. 71 del 21/06/2017 - pag.3/4



dell'informazione e della partecipazione

con successiva votazione favorevole unanime resa nei modi e forme di legge

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* - T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



## COMUNE DI SAN MINIATO

Provincia di Pisa

Oggetto del provvedimento:

LEGGE REGIONALE N. 65/2014. NOMINA DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE.

Il sottoscritto **Dirigente del Settore 3 Servizi Tecnici**, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - T.U.E.L.*, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 18, comma 3, lettera g, del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, esprime il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto

**PARERE FAVOREVOLE**

San Miniato, 19/06/2017

**Il Dirigente del  
Settore 3 Servizi Tecnici  
Arch. Antonino Bova**





Firmati all'originale:

Il Segretario Generale  
f.to PATRIZIA NUZZI



Il Sindaco  
f.to VITTORIO GABBANINI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo completa degli allegati.  
L'Istruttore amministrativo

San Miniato, **27/07/2017**



(Patrizia Doni)  
*Patrizia Doni*

Il sottoscritto Istruttore amministrativo attesta che la presente deliberazione **n. 71 del 21/06/2017, dichiarata immediatamente eseguibile**, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.  
San Miniato, **27/07/2017**



f.to L'Istruttore amministrativo  
(Patrizia Doni)

Il sottoscritto Specialista Amministrativo attesta che la presente deliberazione **n. 71 del 21/06/2017, dichiarata immediatamente eseguibile**, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal **27/07/2017 al 10/08/2017** e che contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni  
San Miniato,



F.to LO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO  
(Sonia Arfaioli)

Il sottoscritto Specialista Amministrativo attesta che la presente deliberazione **n. 71 del 21/06/2017, dichiarata immediatamente eseguibile**, è divenuta esecutiva il **06/08/2017** decorso il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.  
San Miniato,



F.to LO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO  
(Sonia Arfaioli)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo completa degli allegati.

San Miniato,



LO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO  
(Sonia Arfaioli)

